

STUPEFACENTI

Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., nato il (OMISSIS), e L.C., nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza 15 gennaio 2009 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza 20 marzo 2008 del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia di condanna per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 e art. 586 c.p.;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

C.P. e L.C. ricorrono, a mezzo del loro difensore contro la sentenza 15 gennaio 2009 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza 20 marzo 2008 del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia di condanna per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 e art. 586 c.p. per il solo C..

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

1.) i capi di imputazione.

C.P. è accusato: al capo sub A) del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81 cpv e art. 73, comma 1 perchè, in più occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cedeva a M.S., previo corrispettivo sostanza stupefacente del tipo eroina: in (OMISSIS); al capo sub B) del reato di cui all'art. 586 c.p. perchè, cedendo a M.S. la sostanza stupefacente di cui al capo A), ne provocava la morte che avveniva a seguito di assunzione della droga ceduta: in (OMISSIS) (data del decesso).

C.P. e L.C. sono entrambi accusati: al capo sub C) del reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 perchè, in concorso tra loro, in più occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, cedevano a numerosi tossicodipendenti di Civitavecchia (tra i quali M. D., B.S., ME.Ri. e R.P.) previo corrispettivo, sostanza stupefacente del tipo eroina: in (OMISSIS).

2.) i motivi di impugnazione e la decisione di annullamento con rinvio della Corte.

Con un primo motivo di impugnazione il comune difensore dei coniugi C. deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermata responsabilità per il delitto sub A), ottenuta mediante la scelta di una delle possibili interpretazioni dei fatti e senza valutare la possibile evenienza che il fornitore della droga letale, dopo l'infruttuosa telefonata del M. al C., il M., spinto dall'impellenza del suo bisogno tossicomano, si sia rivolto ad altri fornitori - nel tempo intercorso, dalle ore 13.50 del (OMISSIS) (ultima telefonata del C. al M., successiva alle due chiamate del M. all'imputato avvenute lo stesso giorno alle ore 13,37 e 13,49), alle ore 14,30 momento del rinvenimento del cadavere del M..

Il motivo per come prospettato è inammissibile.

Nella specie invero l'impugnazione deduce motivi non consentiti in questa sede: non si denunciano infatti reali vizi di legittimità, ma si censurano sostanzialmente le valutazioni e gli apprezzamenti probatori,

operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonchè fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed Indenni da vizi logici.

Con un secondo motivo e nell'interesse di entrambi i ricorrenti la difesa si lamenta del mancato riconoscimento delle attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 considerato che dalle intercettazioni telefoniche era desumibile una attività di spaccio rudimentale, domestica e con soli quattro clienti, avuto inoltre riguardo alla qualità di tossicodipendenti degli accusati.

Il motivo è fondato e la gravata sentenza va annullata sul punto avuto preciso riguardo a quella parte della motivazione, la quale, nell'escludere l'attenuante richiesta, ha fatto riferimento alla "vicenda nel suo complesso", espressione questa che sembra voler porre l'accento, mediante un riferimento abbastanza esplicito, all'evento mortale ex art. 586 c.p. che da tale attività è conseguito.

In proposito, va ribadita la regola che in tema di attività illecite concernenti gli stupefacenti, l'evento morte dell'acquirente, in conseguenza dell'assunzione della droga ceduta, non costituisce, di per sè, elemento ostativo all'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5.

Come si è in termini testualmente argomentato (cfr.: Cass. Pen. Sez. 6, 6339/1994 Rv. 197848 P.M. in proc. Melotto), il corretta nozione del concetto di "globalità" dell'accertamento, ai fini della concessione della detta attenuante non può paradigmaticamente ricomprendere il verificarsi di tale evento, conseguito ad assunzione di sostanza stupefacente, ed addebitabile all'agente a titolo di colpa consistita nella violazione della legge sugli stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale. La nozione di "mezzi, modalità e circostanze dell'azione", inoltre, va ricollegata - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte e "decisa" della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 333/1991 e n. 133/1992 - all'ambito proprio delle attività illecite concernenti gli stupefacenti (spaccio episodico o sistematico, esistenza o no di un'organizzazione sia pure rudimentale, e così via), restando così al di fuori delle condizioni previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, del l'evento previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 586 e 589 c.p..

Il rilevato vizio argomentativo impone quindi l'annullamento con rinvio ad altra sezione della corte distrettuale perchè con libertà di giudizio, ma nel rispetto del criterio (valutativo) dianzi indicato, proceda ad un nuovo esame che dia conto della negazione della Invocata attenuante per ragioni diverse da quelle attinenti alla vicenda ex art. 586 c.p..

Con un terzo motivo si censura la mancata applicarne del capoverso dell'art. 81 c.p. tra il primo ed 2^o secondo reato.

Il motivo risulta infondato, a prescindere dall'avvenuto accoglimento della seconda doglianza, il quale non può comportare alcun assorbimento della presente deduzione critica.

Nell'ipotesi di morte, conseguente a cessione di sostanze stupefacenti deve ritenersi esclusa la contabilità della continuazione fra quest'ultimo e quello del quale l'agente deve rispondere ai sensi dell'art. 586 cod. pen. (Cass. Pen. Sez. 4 21746/2004 Ud. Rv. 229165 De Gregorio Massime precedenti Conformi: N. 6335 del 1987 Rv. 175993, N. 8650 del 1999 Rv 214197, N. 2595 del 2003 Rv. 223842): bene pertanto i giudici di merito hanno escluso l'ipotesi della continuazione ex art. 81 cpv c.p..

Non accolti quindi il 1 e il 3 motivo, la sentenza impugnata, rigettati nel resto i ricorsi, va annullata con riferimento alla 3^a doglianza del ricorso e negli stretti limiti dianzi precisati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010